

R.G. n° 11198/2004

Sent.

1364/06 N.9.

Cron.

Rep.

2461/06

Ud.

DA AW LUCASO MONTINI

A AW. A MARIA GALIZZI

Fax 035/2360.85

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione prima civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori :

DOTT: Paolo Maria Galizzi

- Presidente

DOTT: Laura Giraldi

- Giudice rel.

DOTT: Maria Concetta Elda Caprino

- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 11198/2004 R.G.

promossa da

██████████ e ██████████ MARIA ██████████

elettivamente domiciliati in Bergamo, via ██████████ presso lo studio
dell'avv. ██████████ che li rappresenta e difende per delega a margine
dell'atto di citazione,

-attori-

contro

BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO SCARL
con sede in Zanica, in persona del legale rappresentante pro tempore

ed elettivamente domiciliata in Bergamo, via Matris Domini n°3 presso lo studio dell'avv.A.M.Galli che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione notificato,

-convenuta-

OGGETTO: accertamento di invalidità contrattuale.

CONCLUSIONI


Per gli attori: "...condannare la convenuta a restituire agli attori l'importo di euro 81.004,77 più commissioni e spese, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria quanto ad euro 20.000.000 dal 18.1.2001 al saldo; quanto ad euro 10.004,77 dal 12.2.2001 al saldo e quanto ad euro 51.000 dal 14.5.2001. In via istruttoria:..."

Per la convenuta: "in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ~~Stato Italiano~~ per le motivazioni di cui agli atti; nel merito preso atto che la difesa degli attori rinuncia a far valere il denunciato conflitto di interessi e la denunciata violazione dell'art. 44 del Reg.Consob e successive modifiche, respingere

le domande proposte da ~~Stato Italiano~~ e ~~Stato Italiano~~ perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti; in via istruttoria:..."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10.5.2004 ~~Stato Italiano~~ e ~~Stato Italiano~~ convenivano in giudizio la Banca della Bergamasca Credito Cooperativo s.c.a.r.l. al fine di sentirla condannare alla restituzione in loro favore delle somme dagli stessi investite

1 

nell'anno 2001 per l'acquisto di obbligazioni emesse da società del gruppo Cirio, poi dichiarate insolventi.

A fondamento della domanda esponevano infatti che la banca aveva loro venduto titoli non negoziabili in quanto riservati ad investitori istituzionali, privi di rating e che la stessa aveva violato i doveri di informazione e correttezza imposti dalle norme del T.U.F. e del relativo Regolamento attuativo. Chiedevano pertanto che venisse accertata l'invalidità dei contratti conclusi con obbligo di restituzione delle somme versate, maggiorate di interessi e rivalutazione.

Si costituiva in giudizio la Banca della Bergamasca Credito Cooperativo s.c.a.r.l. contestando integralmente le avverse pretese ed eccependo in primis il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] avendo sottoscritto gli ordini di acquisto il di lei marito; nel merito negava la impossibilità di negoziare i titoli ai clienti e la violazione dei doveri di informazione imposti dalle citate norme. Chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande.

Seguivano rispettive repliche.

Indi, all'udienza del 2.5.2005 il Collegio, sciogliendo la riserva assunta in quella sede, disponeva consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare le caratteristiche dei titoli compravenduti ed il reale livello di rischio all'atto delle singole operazioni.

Espeltata la predetta C.T.U., all'udienza del 5.6.2006, depositate da entrambe le parti note conclusionali e discussa la causa in udienza, il Collegio attesa la complessità della controversia si riservava di decidere con sentenza da depositare entro i trenta giorni successivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Eccepisce in primo luogo la banca convenuta il difetto di legittimazione attiva della [redacted] atteso che l'ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa è stato sottoscritto soltanto dal marito Pressato.

L'eccezione è fondata.

Si osserva che gli ordini di acquisto, prodotti dalla banca, attengono alla posizione intestata ad entrambi gli attori. Il [redacted] sottoscrivendo i singoli ordini, ha incaricato di acquistare per suo conto i titoli ivi indicati, disponendo che l'operazione venisse regolata con addebito sul conto cointestato con la moglie.

Dal tenore degli ordini si evince chiaramente che il [redacted] ha agito nell'interesse anche della moglie operando sulla posizione titoli cointestata e determinando il sorgere di obbligazioni solidali.


Si osserva tuttavia che se il mandatario agisce in proprio nome e senza spendita del nome del rappresentato, il mandante può esercitare in via surrogatoria solo le azioni dirette al soddisfacimento del

credito, ma non quelle dirette a far pronunciare la nullità o l'annullamento del contratto ovvero quelle di risoluzione e di risarcimento danni (Cass. 2039/74, 90/92, 80/3626).

Nel merito parte attrice deduce che la banca convenuta è incorsa in una serie di violazioni che giustificano la richiesta di accertamento di invalidità del contratto.

Precisa infatti che i titoli in questione non potevano essere negoziati ai privati poiché riservati esclusivamente ad investitori professionali.

Gli ordini in contestazione sono stati sottoscritti rispettivamente in data 18.1.2001, in data 12.2.2001 ed in data 14.5.2001.

1 

La prima operazione ha riguardato obbligazioni facenti parte dell'emissione di euro 175.000.000 8,00% Notes due 2005 deliberata in data 11.12.2000 ed approvata dall'assemblea della società in data 15.1.2001; le Notes sono state emesse in data 22.1.2001.

L'operazione in data 12.2.2001 ha riguardato obbligazioni facenti parte della emissione di euro 275.000.000 Guaranteed 6,25% Notes due 2004 deliberata in parte in data 6.2.2001 ed in parte in data 12.6.2001. Le Notes sono state emesse in data 15.2.2001 e 21.6.2001.

L'operazione in data 14.5.2001 ha riguardato infine obbligazioni facenti parte dell'emissione di euro 200.000.000 guaranteed 6,625% deliberata in data 21.5.2001; le Notes sono state emesse in data 24.5.2001.

La consulenza tecnica d'ufficio esperita in corso di causa ha evidenziato con chiarezza che ' lo schema che descrive l'iter attraverso il quale le euroobbligazioni affluiscono nel portafoglio degli investitori privati segue ..una prassi ormai consolidata che vede, nella

fase iniziale, la costituzione di consorzi - in cui sono presenti importanti banche internazionali che rivestono il ruolo di lead managers - la cui attività consiste, da una parte, nell'assumere ' a fermo' le obbligazioni emesse garantendo all'ente emittendo il collocamento delle stesse e, dall'altra parte, nel negoziare i titoli presso gli investitori istituzionali.' Tale fase viene chiamata del ' primo mercato' (grey market); essa precede quella del ' mercato secondario' (retail), in cui gli investitori istituzionali cedono, a loro volta, i titoli al pubblico degli investitori-risparmianti privati.



Il periodo di grey market decorre dall'annuncio dell'emissione delle obbligazioni alla data di regolamento delle stesse e di versamento del ricavato all'emittente e dura alcune settimane.

Si rileva dunque, da quanto sopra esposto, che gli ordini di acquisto sono stati impartiti dalla banca in periodo di grey market atteso che alle relative date ancora non vi era stata emissione e neppure delibera da parte della società emittente.

Deve tuttavia darsi atto che gli attori non hanno indicato alcuna disposizione di legge o regolamento che vieti la vendita dei titoli agli investitori non istituzionali nel periodo di primo mercato, né il C.T.U. ne ha fatto menzione. Anzi il predetto ha espressamente indicato che 'nulla vieta che nelle settimane di grey market già avvengano, secondo il tipico schema della vendita di cosa futura, negoziazioni di titoli tra gli investitori istituzionali ed i loro clienti investitori-risparmiatori: una sorta di avvio del mercato secondario'.

Né, d'altra parte, può fondatamente sostenersi, come ritengono gli attori, che lo schema della vendita di cosa futura di cui all'art. 1472 c.c. contrasti con l'obbligo di primo acquisto del titolo da parte dell'investitore istituzionale come previsto nelle offering circulars.

Rileva infatti il C.T.U. che sebbene le offering circulars, ovvero i regolamenti inerenti le condizioni di circolazione delle emissioni, prevedessero che i prestiti erano obbligatoriamente destinati solo ad investitori istituzionali e ne fosse preclusa la vendita 'retail', tale limitazione riguardava esclusivamente i membri del consorzio di collocamento i quali non potevano vendere in Italia le obbligazioni mediante sollecitazione pubblica; non vi era invece limite per gli



investitori professionali italiani a negoziare le obbligazioni presso il pubblico degli investitori-risparmiatori, al mercato secondario.

Dunque, se l'obbligo di acquisto da parte di investitori esclusivamente professionali non riguardava gli investitori italiani che potevano negoziare al mercato secondario, nulla impediva l'applicazione dello schema della vendita di cosa futura. Peraltro tale schema non è incompatibile con lo schema della vendita di cosa altrui di cui all'art. 1478 c.c., di fatto applicato.

Deduce inoltre parte attrice la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi di cui all'art. 21 dlgs. 58/98 e agli artt. 26 e ss. del Reg. Consob.

Dispone infatti il citato articolo 21 del T.U.F. che nello svolgimento dei servizi di investimento, come nella specie, i soggetti abilitati devono -comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti - acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre

adeguatamente informati..-disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi..

Il citato art. 26 del Reg. di attuazione del dlgs 58/98 invece (Regole di Comportamento) dispone che gli intermediari '.. acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerta, adeguata al tipo di prestazione da fornire...'

Evidenzia in particolare parte attrice che la banca pur conoscendo le caratteristiche dei titoli in questione (privi di avallo della Consob,



riservati solo ad investitori professionali, non corredati da prospetto informativo, privi di rating, negoziati nel periodo grigio, emessi da gruppo con forte indebitamento) non ha fornito tali informazioni ai clienti.


Si osserva in primis che, come rilevato dalla stessa Consob, con lettera in data 15.4.2001 (allegato sub.2 di parte attrice), per tali titoli non era previsto il deposito di prospetti presso l'archivio della Consob né la verifica delle offering circular predisposte per il collocamento.

La circostanza invece che dette obbligazioni fossero riservate ad investitori istituzionali, per quanto sopra detto, consentiva alla banca convenuta di negoziare al mercato secondario i titoli nel rispetto della legislazione nazionale.

D'altro canto la mancanza di prospetto informativo (la circular offering che costituisce sostanzialmente un documento di quotazione) impediva alla medesima banca di esercitare una qualunque attività di sollecitazione all'acquisto dei valori mobiliari, potendo invece negoziare

i titoli ai clienti, su richiesta degli stessi oppure con modalità meramente propositive (pag.9 relazione C.T.U.).

Quanto al rating, il C.T.U. ha evidenziato, a pag.5 della propria relazione, che le emissioni prive di tale giudizio sul merito creditizio non costituiscono affatto pratica eccezionale e che l'assenza di rating non costituisce, di per sé, un elemento negativo; in alcuni casi la sua mancanza è spiegata dall'elevato costo che viene richiesto dalle agenzie specializzate per la formulazione del giudizio. In altri casi la decisione dell'ente emittente di rinunciare al rating può derivare dalla consapevolezza dell'eventuale assegnazione di giudizi non favorevoli



collocabili nella fascia inferiore dello speculative grade. L'assenza di rating costituisce tuttavia in sè una informazione idonea a concorrere, con altre, alla formazione di un giudizio di valore economico sull'appetibilità delle obbligazioni' (pag.22).

Della negoziabilità in fase di grey market si è già detto.


Quanto al forte indebitamento del gruppo emittente, si osserva quanto segue.

Il C.T.U., dopo aver esaminato attentamente la struttura del gruppo e le risultanze dei bilanci pubblici consolidati del gruppo relativi agli anni dal 1997 al 2000, nonché le notizie di stampa inerenti anche a informazioni richieste da Consob, è giunto alla conclusione che esso era 'fortemente dipendente da politiche delineate al di fuori dello stesso, con un risultato operativo che da alcuni anni non era in grado di assorbire gli interessi passivi, i cui risultati di bilancio si reggevano sulla contabilizzazione di proventi straordinari, le cui immobilizzazioni tecniche erano costituite, in modo crescente, da immaterialità, i cui

mezzi erano assorbiti in massima parte da erogazioni a favore delle società controllanti, il cui galoppante indebitamento ne condizionava le scelte strategiche...ebbene un gruppo a rischio'.

Evidenzia tuttavia la banca convenuta che di tale situazione economica del gruppo CIRIO essa non aveva conoscenza e che anzi essa aveva ricevuto comunicazione in data 6.10.2000 di ICCREA nella quale si dava atto della sostanziale sicurezza del titolo (doc.10 prodotto da parte convenuta).


Ritiene il Tribunale di condividere la valutazione effettuata dal C.T.U. nella propria relazione secondo il quale 'la circostanza che il



contraente-banca, rispetto al contraente-investitore 'privato' possedga capacità professionali e sensibilità finanziarie superiori è scontata nella maggioranza dei casi'; la banca infatti ' si muove su orizzonti di conoscenza più ampi che gli consentono, in molti casi, di misurare gli scostamenti o di graduarli, di istituire, anche su una più ampia base empirica, gerarchie di rischiosità e di importanza, per non dire che ha l'opportunità di accedere a dati ed a elementi, se non incomprensibili, senz'altro non facilmente acquisibili ' dall'investitore privato.

Se può effettivamente ritenersi che la banca convenuta non abbia l'obbligo di verificare i bilanci delle società emittenti o di quelle del gruppo ad esse collegato, deve tuttavia rilevarsi che quantomeno la conoscenza di articoli di stampa pubblicati nel corso degli anni sui quotidiani, in particolare sul Sole 24 Ore, inerenti la situazione strutturale ed economica di CIRIO non poteva certo mancare.

In particolare il consulente d'ufficio ha evidenziato che sin dal 1997 erano apparse notizie di stampa relative alla particolare complessità strutturale del gruppo ed alle richieste di specifici chiarimenti in merito da parte di CONSOB; in un articolo del Sole 24 Ore del 28.6.2000 si evidenziava che l'indebitamento netto dell'aggregato era la risultante di debiti contratti con il sistema creditizio e di rilevanti crediti vantati nei confronti di società controllanti e consociate; il giorno successivo lo stesso quotidiano aveva riferito che non solo la Consob, ma anche il Collegio Sindacale di CIRIO avevano manifestato riserve sulle operazioni infragruppo effettuate dal management.



Tale conoscenza pertanto, secondo un'onere di ordinaria diligenza, sussisteva in capo alla banca ed ai suoi operatori e non poteva certo essere sottovalutata in relazione alle indicazioni assolutamente generiche ed autoreferenziali della nota in data 6.10.2000 inviata da ICCREA.

Tale conoscenza peraltro doveva associarsi alla valutazione delle specifiche caratteristiche dei titoli ed in particolare della mancanza di rating e della emissione (per la seconda e terza emissione) da parte di società straniere (lussemburghesi) sulle quali le autorità di vigilanza nazionali non hanno possibilità di intervento e con la consapevolezza che la nazionalità degli enti emittenti escludeva l'obbligo di rispetto dell'allora vigente art.2410 c.c.(ed infatti nella specie -come rilevato dal C.T.U.- ciascuna delle società lussemburghesi aveva un modesto capitale ed ha emesso obbligazioni per 200.000.000 di euro).


Tale conoscenza dunque si imponeva alla luce degli obblighi come sopra enunciati di cui agli artt.21 e 26 citati ,ovvero gli obblighi di

disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.. e di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerta, adeguata al tipo di prestazione da fornire...'.
.

Se dunque tale conoscenza non è stata acquisita a carico della banca si ravvisa la violazione delle predette disposizioni.

Se invece tale conoscenza ,acquisita dalla banca, non è stata fornita al cliente , si ravvisa la violazione degli obblighi di informazione previsti anch'essi dalle citate norme.

1



Ritiene infatti il Collegio, così come peraltro osservato anche dal C.T.U., che l'obbligo di informazione cui è tenuta la banca nei confronti del cliente, anche ex art. 28 T.U.F., non possa esaurirsi nella consegna di meri prospetti informativi in ordine ai rischi generali più o meno elevati ricorrenti nell'ipotesi di acquisto di differenti tipologie di titoli. Occorre, per soddisfare il predetto obbligo, fornire invece informazioni sulla specifica operazione e dunque nella specie occorre che la banca indicasse ai clienti le effettive caratteristiche dei titoli come sopra indicate


Ciò significa che l'istituto bancario doveva fornire non prestazioni di consulenza, ma quelle indicazioni minime ed essenziali cui l'istituto bancario era tenuto in forza delle citate disposizioni.

Accertate le predette violazioni, occorre valutare quali conseguenze esse determinino sui contratti d'acquisto stipulati.

Deduce in primo luogo parte attrice che esse determinino la nullità degli stessi.

Si assume infatti che le citate disposizioni abbiano carattere imperativo in considerazione degli interessi protetti di tutela del risparmio ed obbligo di diligenza degli intermediari e che le relative violazioni determinino pertanto l'applicazione dell'art. 1418 c.c..

Si osserva tuttavia che la contrarietà a norme imperative di cui alla citata norma postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura od il contenuto del contratto (Cass.19024/2005). I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e, la loro eventuale illegittimità, quale



sia la natura delle norme violate, non può dar luogo a nullità del contratto (Cass.111/2004, Cass.14234/2003) a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore' (Cass.cit.).

Infatti le informazioni omesse non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma soltanto elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e dunque, come tali, non incidono sulla libera formazione del consenso rilevante ai sensi dell'art. 1325 c.c.,

Peraltro l'individuazione di una causa di nullità del contratto per violazione delle citate norme comporterebbe non solo la creazione di una nuova ipotesi di nullità non specificatamente prevista dal legislatore nel T.U.F. (laddove per altri casi detta sanzione è espressamente prevista), ma l'applicazione di una sanzione addirittura più grave delle nullità relative, che lo stesso T.U.F. ha specificatamente previsto.

Inoltre tale nullità potrebbe persino trovare applicazione nel corso del rapporto nascente dai singoli contratti, dovendo gli obblighi informativi permanere durante tale corso e si qualificherebbe pertanto non più come nullità genetica, ma funzionale.

La domanda di nullità non può dunque essere accolta.

Assume in secondo luogo parte attrice l'annullabilità del contratto in forza del disposto di cui all'art. 1427 c.c. poiché il comportamento delle banche integrerebbe la figura del dolo contrattuale, dolo determinante.

Nella specie non v'è dubbio che l'omessa informativa può aver determinato un errore sulla convenienza dell'acquisto e dunque anche sulla qualità dell'oggetto del contratto; tuttavia non vi è prova, né

l'attore ha offerto di provare, che i funzionari di banca abbiano posto in essere raggiri nei suoi confronti ovvero abbiano consapevolmente taciuto le informazioni necessarie a dar contezza dei titoli de quo e neppure che tale errore sia stato determinante del consenso. Spettava cioè all'attore dimostrare anche che egli se avesse conosciuto che il titolo in questione non aveva caratteristiche di assoluta sicurezza, non lo avrebbe acquistato.


Resta dunque da esaminare la domanda di accertamento di responsabilità della banca a titolo precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale come dedotta in via di ipotesi finale in citazione.

Si osserva allora che l'omissione della diligenza e dell'osservanza degli obblighi informativi di cui sopra da parte della banca, immediatamente prima ed all'atto della conclusione dei singoli contratti d'acquisto, pur non incidendo sugli elementi costitutivi del contratto, può implicare un'erronea valutazione dell'affare.

L'esatta valutazione che spinge il contraente alla conclusione dell'affare si forma infatti sulla conoscenza dell'opportunità dello stesso nel momento in cui il predetto si determina alla conclusione o già nella fase delle trattative.

Tale valutazione mentre resta irrilevante per l'ordinamento giuridico allorchè dipenda da meri motivi personali, assume importanza allorchè riguardi lo stesso oggetto del contratto e dipenda dalla violazione di obblighi di buona fede. Tipica espressione dell'obbligo di buona fede è infatti considerato il dovere di informare l'altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all'affare e la cui violazione costituisce forma di reticenza.

1



Sul punto infatti l'art. 1337 c.c. dispone che le parti nelle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede.

Il dovere di informazione normalmente non può comprendere la convenienza dell'affare poichè il maggiore o minore profitto di esso rientra nel normale gioco della contrattazione; esso comprende invece la conoscibilità di cause di invalidità o inefficacia od inutilità del contratto.

Si rileva tuttavia che con le citate disposizioni del T.U.F., il legislatore ha imposto una particolare tutela del cliente investitore escludendo che lo stesso sia meramente soggetto al gioco della contrattazione.

In particolare si è posto in risalto lo scopo di tutela del risparmiatore e la particolare qualità dell'altro contraente (banca).

In tal modo il dovere di informazione è diretto non solo a far conoscere al risparmiatore l'oggetto dell'investimento, ma anche la convenienza rispetto alle proprie propensioni e possibilità economiche.

Ne consegue che il dovere di informazione di cui all'art. 1337 c.c. si estende in queste ipotesi anche alla convenienza dell'affare intesa come conoscibilità di tutti gli elementi che il cliente deve considerare per determinarsi a contrarre.

Il legislatore sostanzialmente ritiene inutile ed anzi pregiudizievole la prestazione che non soddisfa l'interesse del cliente.

Né d'altra parte l'applicabilità della citata norma può essere esclusa in quanto nel caso concreto i singoli acquisti si sono perfezionati e sono validi, poichè la predetta disposizione deve ritenersi estensibile anche ai casi in cui il contratto sia non solo invalido od inefficace o



addirittura non concluso, ma altresì valido, ma pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto (come nel caso di cui all'art. 1440 c.c.) e comunque non rispondente alle esigenze di tutela del risparmiatore prescritta dal legislatore.

Ritiene dunque il Collegio che anche nel caso de quo, possa trovare applicazione la citata norma con conseguente obbligo di risarcimento del c.d. interesse negativo.

Assume tuttavia parte convenuta che l'attrice non ha proposto domanda di risarcimento danni.

Deve tuttavia rilevarsi che, una volta enunciati dalla parte gli elementi di fatto e le ragioni di diritto sui quali la domanda è fondata, spetta al giudice qualificare la domanda proposta (Cass.10188/2000)

Si rileva allora che gli attori hanno chiaramente dedotto in atti non solo l'invalidità del contratto, ma anche la responsabilità contrattuale facente capo alla banca convenuta e che in ogni caso la domanda di restituzione rappresenta una forma di reintegrazione del pregiudizio


subito così come quella di risarcimento.

Pertanto la richiesta di restituzione dell'importo investito e degli accessori deve qualificarsi anche quale domanda di risarcimento danni.

Quanto ai danni subiti, ritiene il Tribunale che la causa meriti di una più approfondita istruttoria in ordine sia all'attuale valore dei titoli, sia alla possibilità concreta di realizzarne il valore, sia in ordine agli importi percepiti a titolo di cedole maturate sulle somme investite.

Sul punto dunque la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.





P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di ~~D. Donatelli Maria Luisa~~
- 2) accerta la responsabilità precontrattuale della banca convenuta nella causazione del danno lamentato dall'attore ~~P.~~;
- 3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Così deciso in Bergamo, il 5.6.2006.


Il Giudice estensore


Il Presidente

Il Collaboratore di Cancelleria **IL CANCELLIERE - Ct**
- Dott. Lorenzo Lancia -

Depositato in Cancelleria il **26 GIU. 2006**

Il Collaboratore di Cancelleria.


Dott. Lorenzo Lancia